

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 18 (1948-1949)
Heft: 2

Artikel: La separazione delle parrocchie cattoliche di Poschiavo e Brusio dalla diocesi di Como e la loro aggregazione alla diocesi di Coira
Autor: Giuliani, Sergio
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-17225>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La separazione delle parrocchie cattoliche di Poschiavo e Brusio

dalla diocesi di Como e la loro aggregazione alla diocesi di Coira

Don SERGIO GIULIANI

Preliminari

Per maggior comprensione delle varie trattative che ebbero luogo nel secolo scorso per la separazione delle due parrocchie cattoliche di Poschiavo e Brusio dalla diocesi di Sant'Abbondio in Como, e che condussero poi all'unione delle stesse alla diocesi di Coira, è necessario far precedere il punto di vista della Chiesa Cattolica intorno alle diocesi.

La Chiesa Cattolica, che conosce come unico capo supremo il Papa, quale vicario di Cristo in terra, si suddivide in varie amministrazioni ecclesiastiche, dette comunemente diocesi. A capo di ogni diocesi vi è il vescovo, il quale ha sul suo territorio la podestà giudiziaria ed amministrativa a norma dei sacri canoni. Il vescovo è responsabile del suo operato di fronte al Papa, di cui è il rappresentante. Ogni diocesi deve essere ben determinata nei suoi confini e nessuna mutazione degli stessi può aver luogo, senza il consenso della competente congregazione romana, detta oggi concistoriale.

Ora Poschiavo e Brusio facevano parte ab immemorabili della diocesi di Como e per ottenere la loro separazione da quella diocesi e l'aggregazione a Coira fu necessario l'intervento di Roma, cui spettava in ultima linea la decisione. Dicendo che Poschiavo e Brusio fecero parte ab immemorabili della diocesi di Como, non si vuol asserire che essi non abbiano mai avuto relazioni con Coira. Vi furono tempi in cui il vescovo di Coira vantò e godette diritti reali sul comune di Poschiavo, senza per altro godere ivi della giurisdizione ecclesiastica. E quando la valle si unì alla lega Caddea, ottenendo poi poco a poco completa libertà politica, continuò sempre a restare soggetta a Como. Tale dipendenza si protrasse fino all'anno 1870.

Prime trattative per la separazione

La separazione di Poschiavo e Brusio dalla diocesi di Como e la conseguente aggregazione a Coira, non si svolse nel breve giro di poche settimane, no, furono necessarie lunghe trattative, di cui in questo studio si cerca di dare un ragguaglio abbastanza dettagliato.

Il primo documento ufficiale al riguardo è dell'anno 1853 ed è una petizione del governo del cantone dei Grigioni indirizzata al Nunzio Apostolico in Berna.

Il documento è del seguente tenore:

COIRA, il 18 ottobre 1853

*Il Governo dello Stato Federale de' Grigioni all'alta Nunziatura
della S. Sede presso la Confederazione Svizzera in LUCERNA.
Eccellenza,*

*Il sottoscritto Governo del Cantone de' Grigioni si trova in caso di chiedere la
benigna intervento dell'alta Nunziatura nel seguente affare:*

Le comuni cattoliche di Poschiavo e di Brusio sono notoriamente le sole di questo Cantone che non appartengono alla Diocesi di Coira, ma a quella di Como. Le molteplici collisioni che nascono da questa snaturale relazione, hanno provocato presso la maggioranza della popolazione cattolica della valle di Poschiavo il vivo desiderio di essere separata dalla diocesi di Como e di venir in cambio unita alla diocesi interna di Coira. Il Gran Consiglio, come suprema autorità di Stato di questo Cantone, al quale era stato presentato questo oggetto il 13 luglio dell'anno corrente, ha parimente riconosciuto essere urgentemente desiderabile quel traslocamento, tanto nell'interesse della popolazione particolarmente interessata, quanto in quello dello Stato stesso de' Grigioni, e se esso non ha fatto uso del suo diritto col pronunziare da se stesso lo scioglimento dalla diocesi di Como, questo deve attribuirsi innanzi ad altro e principalmente alla circostanza che il Gran Consiglio preferirebbe arrivare, se possibile, agli stessi fini in via di reciproca intelligenza. Il medesimo ha dunque incaricato il sottoscritto Governo di entrare in negoziazioni con cui conviene, riservandosi però sempre i diritti competenti alla Suprema Autorità di questo Stato. In seguito di quest'ordine noi preghiamo Vostra Eccellenza a voler far valere la Sua influenza, tanto presso la Curia Romana, quanto s'egli é necessario, presso i due vescovi di Como e di Coira per aggiugnere il più presto possibile lo scopo in discorso.

Noi possiamo tanto più sperare nella di Lei favorevole cooperazione, che sarebbero da prevedersi indubitabilmente delle collisioni seriosissime ed assai funeste per ambe le parti, se le Autorità Ecclesiastiche non volessero porgere mano al progettato dislocamento delle due comuni di Poschiavo e di Brusio, essendo che decisa é la volontà di queste Autorità Cantionali di effettuare tale dislocamento anche soltanto da se stesse, s'egli fosse necessario, per cui senza dubbio Vostra Eccellenza, il di cui amore per la pace e la benevolenza per la Chiesa cattolica nella Svizzera sono onoratissimamente noti, si studierà non meno che queste Autorità Cantionali di evitare tali collisioni.

Gradisca Vostra Eccellenza in questa circostanza l'assicurazione della più perfetta considerazione, con cui si conferma

*Il presidente sig. G. R. Toggenburg
in nome del Governo*

Il direttore della Cancelleria sig. G. B. Tscharner.

La Nunziatura Apostolica rispondeva, in data 7 novembre dello stesso anno, al lod. Governo dei Grigioni nel senso che sarebbe stata disposta ad entrare in trattative, in merito alla questione sollevata, qualora il Governo avesse lasciato cadere la sua pretesa, che suonava quasi quale minaccia e che era stata espressa nelle parole

« essendo decisa volontà di queste Autorità Cantionali di effettuare tale dislocamento anche soltanto da sé ».

Ed il governo, in data 14 novembre 1853, inoltrava nuovamente la sua richiesta alla Nunziatura, ma non faceva più nessun cenno alla sua decisa volontà di voler eventualmente sciogliere la questione da solo, al contrario si esprimeva in termini molto lusinghieri nei riguardi del Nunzio.

La Nunziatura prese, come era naturale, contatto diretto con i primi interessati alla questione e si rivolse al parroco prevosto di Poschiavo, che era allora il M. R. Don Carlo Franchina. Questi poteva rispondere al Nunzio nei sensi che la petizione del 13 luglio 1853 non corrispondeva al desiderio della popolazione, ma essa era stata dettata piuttosto da un debole partito, che aveva preso posizione contro il vescovo di Como, perché questi, come era suo diritto e dovere, aveva allontanato da Poschiavo, due sacerdoti che non si addicevano più alle

condizioni del posto. Il prevosto Franchina metteva poi in opportuno rilievo i benefici che la valle godeva restando unita a Como, egli accennava ai posti liberi nel collegio Gallio di Como, alla facilità di comunicazione con la Curia e ad altro ancora.

Nel novembre dello stesso anno il Nunzio prendeva posizione di fronte alla richiesta del Governo, si permetteva di addurre le ragioni che potevano far sembrare superfluo un cambiamento di governo spirituale per la valle, ma lasciava la porta aperta ad ulteriori discussioni.

Ed infatti si ebbero nuovi passi da parte del governo, nuovi passi da parte della Nunziatura. Questa si rivolse anche ai due vescovi interessati alla questione: al vescovo di Como ed a quello di Coira.

Il primo diceva di non aver motivo alcuno di abbandonare il popolo di Poschiavo che gli era sempre stato e gli era carissimo, adduceva i vari vantaggi che la parrocchia godeva restando con Como e conchiudeva una sua lettera del 10 febbraio 1854 con queste parole:

« Del resto io non divido dalla mia diocesi quelle popolazioni, che amo con tutto il cuore. Se però il Santo Padre crede di togliere dalla mia giurisdizione, per sottoporle a quella dell'ottimo Mons. Vescovo di Coira, io venero fin d'ora le sue sante determinazioni. Il Sommo Pontefice mi ha affidata questa diocesi, io la rimetto nelle sue mani, perché la modifichi, o la conservi come Gli piace, dichiarandomi figlio ubbidiente etc....

Como dal Palazzo Vescovile, 19 febbraio 1853

† Carlo, vescovo

Il secondo, Mons. Caspar de Carl, rispondeva nel senso che non vedeva al momento la necessità nè l'utilità del cambiamento, ma che egli pure si rimetteva al giudizio di Roma.

Stando così le cose la Nunziatura credette bene di non spingere troppo la questione e intanto passarono gli anni 1854-55, senza che avvenisse qualche cosa di straordinario.

Nuovi passi del Governo dei Grigioni

Il Governo grigionese credette opportuno di far pressione in altro modo onde poter vedere sciolta la questione, e, approfittando del movimento che si faceva sentire anche nel Ticino e che chiedeva la separazione di quel Cantone dalle due diocesi di Milano e Como, inoltrò una petizione al governo federale in Berna, sollecitando il suo intervento onde ottenere che i due comuni di Poschiavo e Brusio venissero tolti alla giurisdizione del vescovo di Como ed aggregati alla diocesi di Coira.

I due comuni interessati non furono d'accordo con tale modo di agire, di qui proteste a Berna e lettere di raccomandazione al Nunzio Bovieri in Lucerna. Dal protocollo della parrocchia di Poschiavo è dato togliere quanto segue e che serve a gettare nuova luce sulla questione agitata.

Poschiavo, 20 aprile 1856

A senso dell'ordinato della Deputazione sotto il 7 marzo scorso e dell'avviso dato oggi otto, si è in oggi radunata la Corporazione Cattolica a pubblico Sindacato, e, presentata dal signor Prevosto la circostanza sulla quale devono i votanti spiegarsi ed emettere il loro voto, se si voglia cioè concorrere all'intavolata separazione dalla diocesi di Como per unirsi a quella di Coira, avendo il nostro Governo Cantonale già fatti dei passi, e inoltrate delle istanze all'alto Consiglio Federale per tale separazione in modo che questa Corporazione avesse petizionato per ottenerla, appoggiato solo alla

petizione di alcuni privati già nel 1853, non avendo dato alcun peso ad altra petizione più numerosa inoltrata nel 1854 colla quale si protestava contro tale separazione, e nemmeno a lettera scrittagli dalla Deputazione colla quale si protestava contro qualunque passo in proposito, prima di sentire il voto del popolo legalmente adunato al pubblico Sindacato, quindi invitava il popolo a spiegarsi se voglia unirsi a Coira, o restare uniti a Como, e dopo emessi in discussione alcuni pareri pro e contra, venne assunta la votazione dai destinati scrittori Signor Dottore Marchioli e sottoscritto, alla presenza dei due assessori Nicolò Bondolfi e Pietro Crameri e diede il risultato che voti 170 sono di restare uniti a Como e voti 57 di unirsi a Coira, quindi grande pluralità di non separarsi dalla diocesi di Como.

Quindi venne assunta la votazione se si voglia incaricare la Deputazione a far conoscere il risultato di tale votazione solo al nostro Governo, od anche all'alto Consiglio Federale, giacché il nostro Governo ha inoltrata l'istanza di separazione come che fosse chiesta dalla stessa popolazione, e la votazione diede il seguente risultato: Voti 60 di scrivere tanto al Governo Cantonale come all'Alto Consiglio Federale, e voti 13 al solo Cantonale.

Pietro Albrici, segretario.

Brusio poi da parte sua si rivolse direttamente al Consiglio Federale in questi termini:

*La Comunità Cattolica di Brusio
Al Lodevolissimo Gran Consiglio Federale di Berna.
Signori,*

In nome e per incombenza di cod.sta nostra Comunità Cattolica, noi sottoscritti ci troviamo necessitati di rivolgerci alle LL. SS. LL. per un oggetto della massima importanza.

Siam venuti in cognizione che il Lod.e nostro Governo Cantonale ha promosso presso la suprema Autorità Federale la separazione di nostra Parrocchia dal Vescovado di Como. Sopra di tale operato del predetto Governo non abbiamo potuto tenerci indifferenti, ritenendo questa per noi cosa della più alta importanza.

Convocati quindi col giorno 18 dell'andante (18 maggio 1856) in legale assemblea abbiamo deliberato quanto segue:

Considerando primieramente, che la promossa separazione di questa parrocchia dal Vescovado di Como in base al diritto canonico, è da intendersi per un oggetto esclusivamente ecclesiastico-religioso, e per conseguenza di sola spettanza del popolo in dipendenza della Chiesa:

Considerando, che la Costituzione Federale garantisce la libertà di culto Cristiano-Cattolico, e che quindi il popolo non deve essere contro il voler suo molestato in oggetti esclusivamente religiosi:

Considerando che il Governo Cantonale nel promuovere la separazione in discorso, si è arbitrato di far figurare Brusio petente, quando per lo contrario è anzi innegabile, che Brusio, né in forma pubblica né privata, ha giammai fatto il menomo passo per quest'oggetto, e conseguentemente è del tutto falso, che tale separazione sia dal popolo invocata, come ne parlano i pubblici fogli:

Considerando che Brusio non trova il menomo motivo di malcontento né per parte dei Vescovi Comensi, né per riguardo alle relative dipendenze diocesane; che anzi egli è in grado di poter con verità asserire d'essere per ogni rapporto soddisfatto, e che quindi sarebbe nera ingratitudine l'abbandonare un così amoroso Padre:

Considerando, che unendosi anche, come si vorrebbe, al patrio Vescovado di Coira non si farebbe o nessun miglioramento, e perciò del tutto inutile:

Considerando, che nell'unione al Vescovado di Como, Brusio gode di considerevoli vantaggi pel diritto attribuitogli di godere posti gratuiti nei Comensi Istituti d'educazione, diritto che sarebbe perso, tosto che avvenisse la separazione, e che in conseguenza sarebbe una stoltezza il rinunciare a sì preziosi vantaggi:

Considerando: che per l'identità di linguaggio tra Brusio e Como i nostri alunni ecclesiastici vengono educati nei rispettivi Seminarii sulla lingua per noi più necessaria, ciò che non succederebbe in altra diocesi e che quindi comporta assai di essere uniti a Como:

Finalmente considerando, che anche per rapporto ai viaggi, la Capitale Comense è per noi preferibile di gran lunga a Coira divisa da Brusio da montagne le più difficili dell'intera Confederazione e che quindi non è consigliabile di lasciare il facile per abbracciare il difficile:

Ad unanimità di voti abbiamo riconosciuto non convenirci sotto nessun riguardo il permettere la promossa separazione di Nostra Parrocchia dalla Comense materna Diocesi, protestando anzi di voler per sempre stare a quella strettamente uniti:

Perciò con la presente facciamo energico reclamo presso le LL. SS. LL. contro la anzidetta separazione, come pure ci facciamo in pari tempo lecito di altamente protestare, che quandanche, nonostante il nostro ragionevole reclamo, venisse decretata la separazione, noi non ci sentiremo in grado di poterla adottare. E ciò non già per mancanza di rispetto all'autorità dello Stato, ma sibbene perché contraddetta dal proprio diritto religioso, opposta ai rispettivi bisogni e vantaggi, non invocata, anzi dall'intero popolo avversata.

In vista pertanto delle premesse considerazioni e motivi, il Lodevolissimo Federale Consiglio vorrà compiacersi di domandare al nostro Governo Cantonale, su quale appoggio abbia promossa la separazione di Brusio dalla diocesi Comense, mentre noi non gli abbiamo mai fatto istanza alcuna. Laonde fervidamente supplichiamo le LL. SS. LL., nella profonda loro saggezza vogliano dare il giusto peso a codesta nostra reclamante istanza, e s'astenghino dal decretare, che la nostra Parrocchia sia separata dall'antica amorosa sua Diocesi.

Fiduciosi di trovare il desiderato chiesto appoggio, umilmente preghiamo le prelodate Signorie LL. d'aggradire i sensi della profonda nostra stima, con cui nel massimo attaccamento altamente ci pregiamo di poterci rafforzare delle Lodevolissime Signorie Loro.

Brusio, il 24 maggio 1856

*In nome della Comunità
Parroco Pre Gio Domenico Zanetti
Comini Pietro, deputato
Bottoni Pietro, deputato
Gian And. Paganini, attuario*

Inoltre la Comunità di Brusio si rivolse anche al Nunzio in Lucerna, chiedendo il suo intervento affinché la progettata separazione non potesse aver luogo.

Decreto federale del 22 luglio 1859

Praticamente la questione era terminata. Il popolo sovrano di Brusio e di Poschiavo aveva fatto capire il suo intento. La Nunziatura da parte sua non aveva interesse alcuno di far sì che Roma si decidesse ad uno smembramento della diocesi di Como in favore di quella di Coira. E difatti la questione non venne più sollevata, almeno pubblicamente fino al 1859. L'occasione per ritornare sulle questioni della separazione venne offerta da un decreto dell'assemblea Fe-

derale del 22 luglio 1859 che stabiliva che ogni giurisdizione di un vescovo straniero in territorio elvetico era abolita. Il Consiglio Federale veniva incaricato di eseguire il decreto. Berna diede comunicazione in data 17 agosto 1859 all'incaricato d'affari di Sua Santità ed invitava nel contempo il Nunzio a volersi interporre a Roma onde giungere presto ad una sistemazione dei rapporti che si erano venuti a creare in seguito al nuovo decreto.

In sostanza si trattava di aggregare Poschiavo e Brusio ad una diocesi svizzera, oltreché naturalmente regolare la questione del Ticino, appartenente a Como e Milano. L'incaricato d'affari della Santa Sede rispose in data 28 novembre nel senso che Roma era d'accordo di entrare in trattative onde giungere ad una composizione bonale. E, per quanto concerneva in particolare l'annessione di Poschiavo e Brusio a Coira, la risposta era formulata in questi termini:

Per quanto concerne in particolare i due comuni di Poschiavo e Brusio, per i quali il Consiglio Federale ha chiesto l'annessione a Coira, la nota indirizzata da detta Autorità al sottoscritto in data 7 luglio 1857 avendo espresso l'assicurazione che l'alto Governo dei Grigioni si sarebbe sforzato di procurare ai due comuni dei vantaggi analoghi a quelli che godevano sotto Como, la Santa Sede ne ha preso nota di tale dichiarazione che tende a scartare una delle due difficoltà che si opponevano all'unione sopracitata ».

Non furono invece senz'altro d'accordo col modo di agire del Consiglio Federale, risp. dell'Assemblea Federale, i cattolici di Poschiavo, i quali fecero pervenire al Piccolo Consiglio dei Grigioni una lettera di protesta del seguente tenore:

*La Deputazione Cattolica di Poschiavo al
Lodev.mo Piccolo Consiglio dei Grigioni in Coira.
Stimatiss. Signori !*

Legalmente convocato il 4 dicembre 1899 il Sindacato di questa Cattolica Corporazione, veniva allo stesso preletta riveritissima lettera di codesta autorità cantonale dell'11 ottobre passato prossimo in evasione alla quale dietro incarico, la Deputazione risponde il voto emesso a gran maggioranza da questo popolo Cattolico, cioè da 104 voti su 129, il quale suona del seguente tenore:

1. Stupisce questa Cattolica Corporazione che soltanto adesso venga interpellata dall'Autorità Cantonale circa un affare che essenzialmente la riguarda nei suoi interessi religiosi, dopo esser già l'Assemblea Nazionale venuta in proposito ad un passo decisivo, INCONSULTA LIBERTATE CONSCIENTIAE ET AUCTORITATE POPULI CATHOLICI PESCLAVII (senza aver tenuto conto della libertà di coscienza e dell'autorità del popolo cattolico di Poschiavo).

2. Essendo il decreto pronunziato dall'Assemblea Nazionale li 22 luglio p. p. riguardo alla separazione da diocesi estere di ogni territorio svizzero, un atto arbitrario fatto senza previo accordo ed adesione della S.ta Sede, protesta contro una tale ordinazione e si dichiara PER ORA non potervisi sottomettere, perché ledente i diritti della competente Autorità Ecclesiastica.

3. Si riferisce intanto alla contropetizione inoltrata al Lod. Piccolo Consiglio fino sotto il 28 settembre 1854, segnata da oltre 350 firme, tutte legali e valide, di più si riferisce alla protesta avanzata da questa cattolica Deputazione sotto l'8 maggio 1856 all'alto Consiglio Federale contro detta tentata separazione, a norma dell'ordinato dal Sindacato 20 aprile anno medesimo.

4. Quando poi ciononostante irrevocabil fosse il Decreto Federale suaccennato, af-fine di rispettare e tranquillare la coscienza di ogni sincero Cattolico del Comune di

Poschiavo in sì delicato affare, questa Popolazione esterna il parere di invitare il Lod.mo Governo Cantonale, a mettersi esso in Diretta corrispondenza colla S.ta Sede, e quindi coi due rispettivi vescovi, cessuro ed assunturo, onde svincolato in tal modo dalla causa comune col Ticino, indipendentemente da questo sollecitarne la soluzione, venendo a particolari trattative colle Autorità competenti.

5. In questo caso soltanto, ottenuta l'adesione Pontificia, dichiara questa cattolica Corporazione potersi adattare alla voluta separazione dalla diocesi di Como, e volersi di buon grado allora aggregare a quella di Coira, nella persuasione che essa vorrà accogliere questa parrocchia a pari privilegi delle altre del cantone, riguardo a Clero e popolazione, contraddistinguendola anzi questa Parrocchia come la più privilegiata della diocesi col diritto di canonico extraresidenziale della Cattedrale nella persona del Parroco Prevosto pro tempore e confermarlo, come fu sempre, Vicario Foraneo.

6. Protesta poi questa Corporazione contro ogni e qualunque spesa che in tale circostanza potesse occorrere o venire richiesta, intendendo che per la dotazione della Mensa Vescovile e delle spese in occasione di visite pastorali e di carteggio curiale e simili, essa vi abbia già bastantemente adempito collo sborso fatto da due suoi delegati al vescovo di Coira nel 1537, nella somma di fiorini d'oro 1200.

7. Siccome questa cattolica parrocchia per essere parte della diocesi di Como vanta dei diritti a posti gratuiti nel Collegio Gallio, s'intende che i medesimi diritti ed altri privilegi che godeva in detta diocesi le vengano garantiti anche dal vescovo di Coira.

8. Intanto però sino a finale accordo dell'avviato Negozio e relativa sanzione della S.ta Sede dichiara questa popolazione, voler restare unita alla Diocesi di Como.

9. Si professa per ultimo ora e sempre sinceramente sommessa a tutte le leggi federali e cantonali fin dove esse non tocchino il Santuario della coscienza, perché in tal caso OPORTET OBEDIRE DEO ET NON HOMINIBUS (fa d'uopo obbedire a Dio e non agli uomini).

Colla massima stima e patriotico attaccamento si rassegnano

sig. Il preside

Pr. Carlo Franchina Prev. e Vic. Foraneo

Pella Deputazione

Rodolfo Mengotti, vice Attuario.

Poschiavo, 5 dicembre 1859

Anche l'Episcopato svizzero prese posizione contro il decreto del Consiglio Federale del 22 luglio 1859. Il punto di vista dell'Episcopato venne reso noto in un memoriale indirizzato all'Assemblea Federale. Da esso è dato rilevare che i vescovi non erano contrari in principio a quanto era previsto dal decreto federale, essi però protestavano per il modo di agire, senza cioè che fosse stata interpellata la Santa Sede in precedenza. Dimostravano come già prima si era separato il cantone di Ginevra dalla diocesi di Annecy, poi i territori della Svizzera centrale dalla diocesi di Costanza etc., senza per altro urtare contro la coscienza dei cattolici, senza urtare contro i canoni della chiesa. L'Assemblea Federale dovette prendere posizione di fronte alla protesta dei vescovi, ma lo fece in modo abbastanza spiccio, dichiarando in data 13 gennaio 1860, che non vi era motivo per rinvenire sulla decisione del 22 luglio 1859.

Oggi non vi è chi non veda che un tale modo di agire non era certo atto a creare un'atmosfera di pace e di tranquillità, anzi ci vollero e ci vogliono tuttora tutte le sottigliezze che può trovare un avvocato per dimostrare che il famoso decreto non era una violazione dei diritti dei cattolici, della Santa Sede e anche della stessa Costituzione.

Per la Chiesa in seguito a quel decreto non veniva mutato nulla, di modo che la valle di Poschiavo restava soggetta a Como, ma il vescovo si trovava nella impossibilità di esercitare sul posto le sue funzioni. D'altra parte il vescovo di Coira non avrebbe potuto, anche volendolo, esercitare alcuna giurisdizione su Poschiavo. Il primo entrava in conflitto con le autorità civili, il secondo sarebbe entrato in conflitto coi sacri canoni.

E difatti già nell'ottobre 1860 in seguito ad una pubblicazione di un avviso di carattere puramente ecclesiastico rilasciato dal vescovo di Como ed avvenuta a Poschiavo da parte del prevosto Franchina, si ebbe un intervento del governo cantonale presso il vescovo di Coira. Il Governo Cantonale rendeva attento il vescovo sul fatto verificatosi, che per sé era di natura puramente ecclesiastica, e diceva di reclinare qualsiasi responsabilità per eventuali torbidi che avessero a seguire, poi invitava il vescovo di Coira ad assumersi almeno provvisoriamente Poschiavo e Como. Come era naturale Monsignor Florentini faceva rispondere nel senso che gli era impossibile per i motivi che si sono ricordati sopra. Non risulta invece che si siano avuti in seguito altri richiami da parte del Governo Cantonale, sta però il fatto che il vescovo di Como non poté mai venire in visita pastorale a Poschiavo dal 1854 in poi. Contemporaneamente la questione Poschiavo-Ticino veniva discussa fra il Governo Federale e l'Incaricato d'Affari della Santa Sede in Lucerna. Il primo protocollo relativo a dette discussioni é interessante, perchè getta nuova luce sulla questione, fa vedere i punti divergenti fra Governo Federale e Santa Sede. Merita quindi di essere riprodotto integralmente, per quanto riguarda la parte di Poschiavo-Brusio.

« A tenore d'invito del Consiglio Federale Svizzero il giorno 5 novembre 1860 i Signori

Monsignor Bovieri, incaricato d'affari della S.ta Sede presso la Confederazione Svizzera, per una parte e

Aloisio Latour, Presidente del Piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni e

Giovanni Jauch, Consigliere Nazionale, quale delegato del Consiglio Federale, per l'altra parte

si sono radunati nel palazzo federale in Berna, in conferenza sull'oggetto di intendersi per regolare, sotto ratifica, i nuovi rapporti diocesani del Canton Ticino e delle due parrocchie Grigioni di Poschiavo e di Brusio. Scambiati i rispettivi poteri, questi si sono riconosciuti e per l'una e per l'altra parte, sufficienti. Ebbe luogo una seconda conferenza il giorno 6, una terza il giorno 7, una quarta il giorno 8 ed una quinta ed ultima oggi venerdì, 9 novembre 1860.

*(firmato) Giuseppe Bovieri, incaricato di affari della
Santa Sede e Delegato Pontificio*

*(firmato) A. Latour, delegato federale
Giovanni Jauch*

In tutte le dette conferenze si é parlato di ciò che riguarda le parrocchie di Brusio e di Poschiavo e di ciò che riguarda il Cantone del Ticino.

Quanto alle parrocchie di Brusio e di Poschiavo si fu d'accordo nel principio della loro incorporazione alla diocesi di Coira. Ma in vista che queste due parrocchie hanno diritto a certi speciali vantaggi, vi fu tra le due parti divergenza in questo che Monsignor Delegato Pontificio intese doversi le trattative per l'incorporazione ritardare sino a che siano esaurite le pratiche, le quali dal Consiglio Federale saranno fatte presso il Governo Sardo all'oggetto di ottenere a favore delle stesse parrocchie un indennizzo proporzionato ai detti vantaggi, e la delegazione federale propose e sostenne che que-

sta incorporazione debba essere immediata, ritenendo però che il Consiglio Federale faccia le pratiche di cui sopra.

(Seguono i punti concernenti il Ticino).

7. I comuni di Poschiavo e di Brusio si ritengono e sono incorporati nella diocesi di Coira.

(Seguono i punti concernenti il Ticino).

Il progetto presentato dal Consiglio Federale per la parte riguardante la valle di Poschiavo era il seguente:

Quanto ai comuni di Poschiavo e di Brusio si é convenuto quanto segue:

8. Il Consiglio federale assume di fare presso il governo Sardo le pratiche le più sollecite ed attive onde ottenere un'indennizzo proporzionato agli speciali vantaggi di cui godevano i detti Comuni come membri della diocesi di Como. Il quale indennizzo sarà poi applicato a favore degli stessi comuni nell'identico scopo.

9. Accede a questo atto Convenzionale Monsignor Bovieri, Delegato Pontificio, colla piena riserva dei diritti della S.ta Sede e del pari i delegati del Consiglio Federale vi accedono colla piena riserva dei diritti della Confederazione e di quelli dei Cantoni de' Grigioni e del Ticino.

10. I delegati federali riservano la ratifica del Consiglio Federale, del pari Monsignor Bovieri, delegato Pontificio, riserva la ratifica della S.ta Sede.

Il progetto del Bovieri invece aveva il seguente tenore:

8. Si tratterà della incorporazione delle parrocchie di Poschiavo e Brusio alla diocesi di Coira tosto che saranno esaurite le pratiche opportune e relative ai vantaggi a cui le medesime Parrocchie hanno diritto nella diocesi di Como.

9. Dal suo lato il Consiglio Federale si assume di far le pratiche le più sollecite onde ottenere in favore delle dette parrocchie indennizzo proporzionato ai vantaggi.

10. Come sopra.

La delegazione federale, visto il progetto del Bovieri dichiarò di poterlo accettare solo in quanto era concorde con il proprio, eguale dichiarazione fece il Bovieri, naturalmente in senso inverso. Le due parti trovarono che non vi era per il momento possibilità di entrare in ulteriori trattative e si riservarono di ritornare sull'argomento.

Il Governo Federale intavolò frattanto trattative anche con il Governo Sardo, onde addivenire ad una soluzione degli interessi materiali che andavano congiunti con la progettata, risp. sancita separazione da Como e Milano. Per comprendere questo nuovo modo di procedere, sarà bene notare che in Italia la Chiesa Cattolica era (ed è) riconosciuta come religione di Stato, il Governo quindi aveva l'alta Sorveglianza sui beni vescovili.

Le trattative furono anche qui piuttosto lunghe, dato il complicato sistema diplomatico che si dovette adottare. Nei rapporti di gestione degli anni 1860, 61 e 62 Berna dava resoconto di quanto era stato fatto in proposito. La convenzione vera e propria fra la Confederazione ed il regno d'Italia venne conclusa a Torino il 30 novembre 1862. La parte svizzera era rappresentata dai signori Avvocato Giovanni Jauch, consigliere Nazionale e membro del Gran Consiglio ticinese, Luigi Bolla, consigliere di Stato e da Luigi Vieli, avvocato e consigliere di Stato e antico membro del Consiglio degli Stati svizzero, la parte italiana era rappresentata dal cavaliere Giacomo Ferretti, già consigliere di III. istanza a Milano e poi Procuratore generale del re presso quella Corte di Appello e dal signor Avvocato Dr. Angelo Decio, già procuratore di finanza di Milano.

La convenzione prevedeva in particolare, per quanto concerneva Poschiavo e Brusio una eccezione concepita in questi termini:

Restano escluse dalla presente convenzione e sono rimesse ad una particolare trattazione e ad un accordo diretto fra i due Governi:

1. (concerne solo il Ticino).

2. *La pretesa della stessa parte Svizzera a ciò che in una corrispondente somma in denaro sia convertita la compartecipazione degli Svizzeri*

a) *ai posti gratuiti nel Collegio fondato a Como dal cardinale Tolomeo Gallio con atto del 1583*

b) *ai posti pure gratuiti nell'istituto residente in Milano a favore dei sordo-muti della campagna dipendentemente dal lascito della fu Marchesa Lunati-Besozzi del' anno 1854*

c) *alle pensioni destinate a sacerdoti impotenti dal fu Maggiore Birago con testamento 20 luglio 1821.*

Frattanto però e sino a che le predette negoziazioni diplomatiche non abbiano ottenuta la loro soluzione, da un canto nulla sarà innovato perciò che concerne i posti nel Collegio Gallio etc.....

La ratifica della Convenzione da parte della Svizzera ebbe luogo il giorno 3 agosto 1863 da parte del presidente C. Fornerod e del cancelliere Schiess. Da parte dell'Italia la ratifica ebbe luogo il 6 settembre 1863 con la firma appostavi da Vittorio Emanuele. Lo scambio delle ratifiche poi ebbe luogo a Berna il 17 settembre dello stesso anno fra il presidente Fornerod ed il ministro plenipotenziario italiano in Berna Commendatore Jocteau.

Il primo ostacolo che si opponeva alla riunione di Poschiavo e Brusio con Coira era, così, tolto. Si potrebbe pensare che le cose avessero preso subito una piega tendente a por fine alla questione, che ormai incominciava a diventare secante, ma non fu così. Dapprima si ebbe un cambio nella Nunziatura. All'incarico Bovieri successe un certo Bianchi, il quale prima di riprendere la questione, attendeva un accenno da parte del Consiglio Federale. Ed il cenno venne infatti nell'ottobre 1865, cui fece subito riscontro il Bianchi. Ma la grande differenza era appunto e sempre la medesima. Il Consiglio Federale si basava sul suo decreto del 22 luglio 1859, Roma pretendeva invece che l'accordo fosse fatto in altro senso, cioè nel senso già espresso dal Bovieri.

Ad ogni modo nel 1866 il Bianchi ricevette incarico dal segretario di Stato di Sua Santità Pio IX, Cardinale Antonelli di mettersi in relazione anche con il vescovo di Coira, Mons. Florentini onde vedere di poter almeno liquidare la questione Poschiavo-Brusio, indipendentemente dalla questione ticinese.

Un lungo carteggio conservato nell'archivio vescovile di Coira dà ampio ragguaglio sugli scambi di vista che ebbero luogo fra il Nunzio Angelo Bianchi ed il vescovo di Coira. Fra le carte si trovano anche numerosi scritti del prevosto Franchina, il riassunto dei quali è il seguente: Poschiavo è d'accordo di unirsi a Coira, visto che tale è ora il desiderio di Roma.

Il riassunto del carteggio fra il Bianchi ed il vescovo di Coira può essere dato in queste righe del Florentini:

Non sono contrario, accioché le due parrocchie di Poschiavo e di Brusio se così la Santa Sede nella sua saviezza dispone, vengano unite al vescovado di Coira, credo però di dover insistere nell'interesse della mia diocesi sui seguenti punti, cioè:

1. *Che le suddette parrocchie, unite alla diocesi di Coira, non abbiano privilegi speciali, ma gli stessi diritti ed i medesimi aggravi come le altre comunità Cattoliche del cantone dei Grigioni.*

2. *Che la porzione dei beni della Mensa Vescovile di Como, assegnata o da assegnarsi in considerazione delle due mentovate parrocchie, passi alla mensa vescovile di Coira in compenso dell'Amministrazione Ordinaria a cui saranno d'ora innanzi sottoposte.*

3. *Che se la piazza gratuita nel Collegio Gallio a Como, cui godono le parrocchie di Poschiavo e Brusio, venisse riscattata con qualche somma aversale, questa venga impiegata e costituita per stipendi da darsi ai giovini della Vallata, aspiranti alla carriera ecclesiastica. Raccomando etc.....*

Poco da registrare negli anni 1867 e 1868, quanto si é passato in quei due anni fra il Governo Federale e l'Incaricato d'Affari Bianchi riguarda piuttosto la questione ticinese.

La separazione legale

Ed eccoci all'anno 1869 che doveva essere decisivo per la separazione di Poschiavo e Brusio da Como.

All'Incaricato d'Affari della Santa Sede in Lucerna, trovato sopra a più riprese, era successo Monsignor Gian Battista Agnozzi.

Era da poco entrato nella sua carica che ricevette un invito da parte di Berna, di voler nuovamente entrare in relazione in merito alla sistemazione della questione di Poschiavo e Brusio. E l'Agnozzi, che era già al corrente della situazione, anche se non in tutti i suoi particolari, rispose che era ben d'accordo di riprendere le trattative.

A questo punto, siamo nel settembre 1869, il prevosto Franchina di Poschiavo anche a nome del parroco Domenico Zanetti di Brusio, che pure prima si era dichiarato pronto ad accettare la separazione, credette bene di salvare il salvabile, o meglio di assicurarsi a tempo opportuno alcuni diritti e privilegi. E si comprende pienamente questo punto di vista dell'ottimo prevosto, che da parte delle autorità cantonali e federali era stato semplicemente ignorato in tutta la questione. Ad ogni modo i punti esposti dal Franchina, e sostenuti dallo Zanetti, erano i seguenti:

1. Parità di diritto con le altre parrocchie del cantone.
2. Assicurazione delle sportule ed incerti uniti ai benefici dei singoli sacerdoti in cura di anime.
3. Assicurazione del diritto di nomina del parroco.
4. Assicurazione al prevosto di Poschiavo di essere sempre anche vicario vescovile.
5. Esonero da qualsiasi tassa supplementare in vista di quanto i comuni avevano a suo tempo prestato a Como.
6. Assunzione delle spese di trapasso da parte del Governo.

I punti sopracitati, erano stati in parte già discussi da anni, in parte riguardavano questioni semplicemente interne, da aggiustare cioè con il vescovo di Coira direttamente.

Era da prevedere ad ogni modo una nuova serie di discussioni, invece l'accordo fra l'Agnozzi, quale rappresentante del Papa ed il Governo Federale poté essere firmato già il 23 ottobre di quell'anno.

Ci si poteva forse aspettare una convenzione di paragrafi e paragrafi, dopo tanti anni di scambi di vedute, di discussioni e di conferenze. E invece il decreto di separazione della valle di Poschiavo e Brusio da Como e la sua aggregazione a Coira si compone di soli quattro paragrafi. Il testo integrale segue più sotto.

La ratifica dell'importante documento ebbe luogo da parte del Consiglio Federale il 6 maggio 1870, da parte della Santa Sede il 29 agosto 1870.

La Sacra Congregazione Concistoriale in Roma rilasciava poi in data 24 novembre 1870 il decreto di aggregazione a Coira e l'esecuzione dello stesso veniva ordinata dalla Internunziatura il 21 febbraio 1871.

Data l'importanza di tutti questi documenti, li facciamo seguire nel loro testo originale e ne diamo poi la versione in lingua italiana.

Testo della Convenzione

Dapprima il testo della convenzione, che é in lingua francese:

Ensuite d'une invitation du Conseil Fédéral, en date du 11 Aout 1869, se sont réunis en conférence aujourd' hui le 23 Octobre 1869, à Lucerne:

1. *Monsieur Rennward Meyer, Conseiller d'Etat à Lucerne, délégué du haut Conseil Fédéral,*

2. *Monseigneur Agnozzi, Chargé d'Affaires du S. Siège près la Confédération Suisse, délégué du S. Siège, et*

3. *Monsieur le Conseiller national J. Rodolphe Toggenburg a Laax, et Monsieur le Conseiller des Etats R. Peterelli a Savognino, délégués du haut Canton des Grisons pour s'entendre, sous réserve de ratification, sur l'union de deux paroisses grisonnes de Poschiavo et de Brusio à l'Evêché de Coire.*

Les pouvoirs étant reconnus suffisants, les délégués sont tombées d'accord sur la Convention suivante:

§ 1. — *Les Communes de Poschiavo et de Brusio sont reconnus incorporées à l'Evêché de Coire et jussent de ce moment des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que toute autre paroisse de ce diocèse dans le Canton des Grisons.*

§ 2. — *Pour la séparation du Diocèse de Como et pour l'union au diocèse de Coire, le deux communes prénommées ne sont obligées à aucune indemnité ou prestation, ni à l'Evêché de Como, ni à celui de Coire.*

§ 3. — *Les droits et avantages réservés par le Canton des Grisons particulièrement quant aux bourses au Collège Gallio a Como appartenant aux deux communes de Poschiavo et de Brusio resteront réservés jusqu'à la liquidation définitive.*

Toutes les autres demandes d'indemnités provenant de la séparation d'avec l'Evêché de Como, comme en particulier une part proportionnée aux fonds du diocèse de Como se trouvent annulées et compensées.

Tous les délégués réservant la ratification des hautes autorités respectives.

Lucerne, le 23 octobre 1869

signé : Rennward Meyer

» *J. B. Agnozzi*

» *J. R. Toggenburg*

» *R. Peterelli*

Traduzione italiana: In seguito ad un invito del Consiglio Federale, in data 11 agosto 1869, si sono riuniti oggi 23 ottobre 1869, in conferenza a Lucerna

1. Il signor Rennward Meyer, consigliere di Stato a Lucerna, delegato dell'alto Consiglio Federale.

2. Monsignore Agnozzi, Incaricato d'Affari della S.ta Sede presso la Confederazione Svizzera, delegato della S.ta Sede, e

3. il signor consigliere nazionale J. Rodolfo Toggenburg a Laax, e il signor consigliere agli Stati R. Peterelli a Savognino, delegati dell'alto cantone dei Grigioni

per intendersi, sotto riserva di ratifica, intorno all'unione delle due parrocchie grigionesi di Poschiavo e Brusio al vescovado di Coira.

Essendo stati riconosciuti sufficienti i poteri, i delegati si sono accordati sulla convenzione seguente:

§ 1. — I comuni di Poschiavo e di Brusio sono riconosciuti incorporati al vescovado di Coira e godono da questo momento degli stessi diritti e sono sottomessi agli stessi obblighi che tutte le altre parrocchie di questa diocesi nel cantone dei Grigioni.

§ 2. — Per la separazione dalla diocesi di Como e per l'unione alla diocesi di Coira, i due comuni precitati non sono obbligati a nessuna prestazione o indennità, né al vescovado di Como, né a quello di Coira.

§ 3. — I diritti ed i vantaggi riservati dal cantone dei Grigioni particolarmente in quanto alle borse al Collegio Gallio in Como, appartenenti ai due comuni di Poschiavo e di Brusio, resteranno riservati fino alla liquidazione definitiva.

Tutte le altre domande d'indennità provenienti dalla separazione del vescovado di Como, come in particolare una parte proporzionata ai fondi di riserva della diocesi di Como etc. si trovano annullati e compensati.

§ 4. — Tutti i delegati riservano la ratifica delle alte autorità rispettive.

Lucerna, il 23 ottobre 1869

sig. etc....

L'atto di ratifica da parte del Consiglio Federale:

Le Consiel fédéral de la Confédération Suisse,

Vu un office du Petit Conseil du Canton des Grisons du 21 avril 1870 d'après lequel Le Grand Conseil du dit Canton à, par arrêté du 2 decembre 1869, accordé sa ratification au nom du Canton des Grisons à la convention conclue le 23 octobre 1869 a Lucerne, entre des délégués du Conseil Fédéral, du S. Siège et du Petit Conseil des Grisons, concernant l'union des paroisses catholiques de Poschiavo et Brusio à l'Evêché de Coire, convention dont la teneur suite etc..... Déclaré qu'il donne son approbation à la Convention ci dessus promettant qu'elle sera fidèlement observée en tout temps.

Donné à Berne le 6 Mai 1870

Au nom du Conseil fédéral suisse

Le Président de la Confédération

L. S.

sig. Dubs

Le Chancelier de la Confédération

sig. Schiess

Traduzione italiana: Il Consiglio Federale della Confederazione Svizzera Visto una comunicazione ufficiale del Piccolo Consiglio del cantone dei Grigioni del 21 aprile 1870, secondo la quale il Gran Consiglio di detto Cantone, ha con decreto del 2 dicembre 1869, accordata la sua ratifica in nome del cantone dei Grigioni alla convenzione conclusa il 23 ottobre 1869 a Lucerna fra i delegati del consiglio federale, della Santa Sede e del Piccolo Consiglio dei Grigioni, concernente l'unione delle parrocchie cattoliche di Poschiavo e Brusio al vescovado di Coira, convenzione di cui segue il tenore ecc..... dichiara che dona la sua approvazione alla Convenzione qui sopra, promettendo che sarà fedelmente osservata in tutti i tempi.

In nome del Consiglio Federale svizzero

Il presidente della Confederazione

sig. DUBS

L.S.

Il cancelliere della Confederazione

sig. SCHIESS

Atto di ratifica da parte della Santa Sede:

Jean-Baptiste Agnozzi

Chargé d'affaires du S. Siège Ap.lique près la Confédération Suisse Ayant porté à la connaissance de Son Em. Mgr. le Cardinal Antonelli, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, la Note du 25 Mai 1870, par laquelle le haut Conseiller Fédéral Suisse se déclare disposé à ratifier la Convention dont la teneur suit (segue il testo già sopra citato) Ayant prié Son Em. d'obtenir pour la même Convention la ratification du St. Père,

Ayant reçu de Son Em. la réponse suivante:

Ill.mo e R.mo Signore.

Sua Santità dopo aver ben ponderato, si é benignamente degnata di approvare la Convenzione suddetta: Sua Santità poi mentre autorizza la Signoria Vostra ad ultimare tutte le formalità volute per lo scambio delle ratifiche della Convenzione medesima, procederà con apposito decreto alla Separazione delle Parrocchie di Poschiavo e di Brusio dalla diocesi di Como ed alla loro incorporazione a quella di Coira.

Roma 3 giugno 1879

sig. Giac. Card. Antonelli

Déclare

Qu'il fait usage de l'autorisation speciale ci dessus mentionnée et qu'en accomplissement de l'échange des ratifications de la sudite Convention il dépose entre les mains de Monsieur Doubs, Président de la Confédération Suisse, le présent faisant foi de la ratification émanée du S. Père.

Berne, 29 Aout 1870

L. S. sig. J. B. Agnozzi

L. S. sig. A. R. Balthasar Chanc.

Traduzioni:

Gian Battista Agnozzi, incaricato d'affari della S.ta Sede Apostolica presso la Confederazione Svizzera:

Avendo portato a conoscenza di Sua Eminenza il cardinale Antonelli, Segretario di Stato di Sua Santità, la nota del 25 maggio 1870, con cui l'alto Consiglio federale si dichiara disposto a ratificare la convenzione di cui il tenore segue (vedi sopra)

Avendo pregato Sua Eminenza di ottenere per la stessa Convenzione la ratifica del S. Padre

Avendo ricevuto da Sua Eminenza la risposta seguente: (vedi sopra) dichiara che egli fa uso della autorizzazione speciale menzionata qui sopra e che a complemento dello scambio delle ratifiche della suddetta Convenzione egli depone nelle mani del signor Dubs, presidente della Confederazione Svizzera, il presente documento che fa fede della ratifica emanata dal S. Padre.

Berna, 29 agosto 1870

Seguono le firme come sopra.

Lo scambio dei documenti di ratifica ebbe luogo pure il 29 agosto 1870 a Berna fra il presidente della Confederazione Duobs e l'Incaricato d'Affari della Santa Sede Gian Battista Agnozzi.

Il processo verbale dello scambio delle ratifiche ripete in sostanza quanto è contenuto nei documenti citati sopra. Tralasciamo quindi di darne il testo esteso.

Riproduciamo invece alla lettera e poi diamo la traduzione del documento ufficiale rilasciato dalla Sacra Congregazione Concistoriale del 24 novembre 1870 riferentesi alla separazione della valle di Poschiavo da Como e conseguente aggregazione a Coira. Diamo pure il decreto esecutivo di tale documento, rilasciato dalla Nunziatura Apostolica.

Nuntiatura Apostolica Sanctissimi D. N. D. Pii, Divina Providentia Papae IX, ac Sanctae Sedis ad Helvetios, Rhaetos et Valesianos, nec non Constaniens., Basileens., Sedunens., Curiens., et Lausannens. Civitates et Dioecesis.

Joannes Baptista Agnozzi

*Protonotarius Apostolicus ad Inst. Participantium
et Negotiorum S. Sedis in Helvetia Gestor*

Per Ministeriales literas die 4. praeterlapse mensis Januarii editas ab E. mo Card. Antonelli a Secretis Status SS. mi D. ni Nri Pii div. prov. PP. IX, sequens decretum nuper accepimus

C O M E N S I S
in Italia

*Circumscriptionis et Dismembrationis Paroeciarum ac dein
Incorporationis Dioecesi Curiensi in Helvetia*

Supremi Confoederationis Helveticae Moderatores jam ab anno millesimo octingentesimo quinquagesimo nono in id consilii devenerunt ut paroeciae Helveticae vulgo Poschiavo et Brusio in spiritualibus Episcopo Comensi in Italia dudum subiectae ab eius jurisdictione subtraherentur, ac dein Dioecesi Curiensi incorporatae, eiusdem Antistitis in posterum subderentur auctoritati.

Quae quidem res cum postea inter Moderatores ipsos Confoederationis et Apostolicum S. Sedis negotiorum gestorem anno millesimo octingentesimo sexagesimo nono die vigesima tertia Octobris pacta et conventa concorditer fuerit, ad summum Pontificem obsequentissime fuit delata, ut Suprema Suae Apostolicae auctoritatis plenitudine eandem sancire dignaretur. Quapropter Sanctissimus Dominus Noster Pius huius nominis IX, negotii utilitate atque opportunitate penitus inspecta, Conventionem adprobavit; atque ideo contrariis quibuscumque minime obstantibus, vel eis ad hoc speciali quoque illata derogatione haec omnia, quae sequuntur in Decretis referri perpetuo mandavit.

1.

In primis Sanctitas Sua omnium quorumcumque in suprarelata adprobata Conventione interesse habentium vel quomodocumque habere praesumentium consensum, quatenus opus sit, Suprema Sua in singulas Ecclesias atque Dioeceses auctoritate suppleri voluit.

2.

Tum Comensim Dioecesim in Italia noviter circumscriptam ab eadem duas paroecias, quae vulgo audiunt Poschiavo et Brusio, omnino separavit atque dismembravit cum omnibus de iure deque more concomitantibus.

3.

Protinus easdem paroecias Dioecesi Curiensi in Helvetia univit, atque incorporavit illiusque Antistitis iurisdictioni perpetuo subiecit.

4.

Ideoque omnia quae duas suprarelatas paroecias, vel ecclesiasticas earundem praestationes, sive etiam utriusque seus personas quomodocumque respiciunt, pro opportunitate e Cancellaria Comensi poterunt concorditer cum eiusdem Episcopo secerni, atque Curiensi Cancellariae tradi, ut earundem paroeciarum spirituales administrationem queat Ordinarius Curiensis recte in Domino navare.

5.

Atque insuper Sanctitas Sua pro paroecis iisdem modo Curiensi Dioecesi unitis, atque subiectis praeservatas conservatasque voluit pensiones vulgo Borse, quae Collegii Gallio audiunt, quae fuerunt pro eisdem assignatae iamdiu, atque statutae.

6.

Quae quidem omnia ita conventa atque firmata perinde Summus Pontifex haberi a quibuscumque sancivit, ac si super Consistoriale hoc decretum Apostolicae Literae sive sub plumbo sive in forma Brevis fuissent de more expeditae.

7.

Quapropter R. P. D. Joannem Baptistam Agnozzi apud Helveticam Confoederationem S. Apostolicae Sedis negotiorum gestorem, Sanctitas Sua decreti huiusmodi exequutorem elegit, atque nominavit cum facultatibus omnibus necessariis et opportunis, atque etiam cum potestate alteram quoque Ecclesiasticam personam in dignitate tamen constitutam subdelegandi.

8.

Hoc igitur mandavit Summus Pontifex edi vulgari Decretum circumscriptionis, dismembrationis atque incorporationis paroeciarum ad rei memoriam et normam in actis S. huismet Congregationis Consistorialibus negotiis praepositae perpetuo adservandum.

Datum Romae hac die vigesimaquarta Novembris anno reparatae hominum salutis millesimo octingentesimo septuagesimo.

sig. † Rogerius Antici Mattei
Patriarcha C Politanus

Se Congnis Consistor. lis Sec. rius

Nos itaque perlecto superiori Decreto, perpensisque mandatis a SS.mo Patre Nobis commissis, Placitis Sanctitatis Suae humiliter osequentes Decretum ipsum omniaque pariter in eo praescripta, eodemque modo et effectum quibus praescripta sunt, praesentibus ita ut praefatae duae paroeciae Poschiavo et Brusio Auctoritate Apostolica ex nunc in posterum a Dioecesi Comensi seiunctae, et ab illius Ordinarii iurisdictione penitus subtractae ex nunc pariter in perpetuum recenseri debeant unitae Dioecesi Curiensi, eiusdemque Antistitis Auctoritate subiectae. His vero peractis, auctoritate Nobis delegata decernimus has Nostras executorias Literas, quarum authenticum exemplar ad utramque Episcopalem Curiam ed ad Supremum pagi Raetorum Civilem Auctoritatem transmittimus, publice et solemniter, eadem die, quae festiva sit, ab utroque parochi Postclavii et Brusii in Sua respective Ecclesia perlegendas esse, et italico idiomate ad populi intelligentiam probe et enucleate in omnibus explicandas. Praememorata tandem Auctoritate Apostolica mandamus, ut utraque Curia per ecclesiasticas personas procuratorio nomine agentes ad formalem et materiale traditae et acceptae professionis actum vel acta procedant, atque omnia quae in relato Pontificio Decreto et his Nostris Literis continentur et praecipiantur tum a praeclarissimis Comensi et Curiensi Ordinariis tum ab omnibus quorum interest, observentur et adimpleantur. Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Lucernae ex Aedibus Apostolicae Nuntiaturae die 21 Februarii 1871.

J. B. Agnozzi

sig. Negot. S. S. Gestor

sig. Reichlin Canc.

Traduzione:

Nunziatura Apostolica di Sua Santità Pio, per provvidenza di Dio, papa IX e della Santa Sede presso gli Elvezi, Reti e vallesani, ed ancora presso le città e diocesi di Costanza, Basilea, Sion, Coira e Losanna.

Giovanni Battista Agnozzi

Protonotario Apostolico a guisa dei Partecipanti

e Incaricato d'affari della Santa Sede nella Svizzera.

Con lettera ministeriale del 4 gennaio scorso inviata dall'Eminentissimo Cardinale Antonelli, Segretario di Stato di Sua Santità Pio, per divina Provvidenza, Papa IX, ricevemmo pure il seguente decreto:

Circoscrizione e dismembrazione di parrocchie della diocesi di Como e successiva incorporazione alla diocesi di Coira in Svizzera.

Le autorità supreme della Confederazione Elvetica già nell'anno 1859 presero la risoluzione che le parrocchie svizzere dette di Poschiavo e Brusio, che fino allora erano soggette ecclesiasticamente al vescovo di Como in Italia, venissero sottratte alla sua giurisdizione, e che venissero incorporate poi alla diocesi di Coira e poste sotto l'autorità di quel vescovo.

La quale cosa essendo poi stata pattuita e convenuta fra le autorità della Confederazione e l'incaricato d'Affari della Santa Sede in data 23 ottobre 1869, venne portata davanti al Sommo Pontefice affinché colla pienezza della sua Autorità Apostolica si degnasse di sancirla. Pertanto la Santità di Nostro Signore Pio, di questo nome il nono, vista l'utilità e l'opportunità dell'affare, approvò la Convenzione, e perciò senza che alcuna eccezione o opposizione possa essere fatta o che si possa ammettere dilazione, ordinò che fossero messe nel decreto e in perpetuo le cose che seguono:

1.

In primo luogo Sua Santità volle supplire, per quanto fosse necessario, in forza della sua suprema autorità che ha sulle singole chiese e diocesi, al consenso di tutti coloro che possano avere interesse alla sopracitata convenzione o che in qualche modo presumessero di averne.

2.

Poi con una nuova circoscrizione della diocesi di Como in Italia, separò e dismembrò dalla stessa le due parrocchie, volgarmente dette di Poschiavo e Brusio, con tutto ciò che si collega o di diritto o di uso.

3.

Inoltre unì ed incorporò le stesse parrocchie alla diocesi di Coira nella Svizzera, e le pose in perpetuo sotto la giurisdizione di quel vescovo.

4.

Pertanto tutto quello che riguarda le due parrocchie sopracitate, o che riguarda le loro prestazioni ecclesiastiche o che si riferisce alle persone d'ambo i sessi, opportunamente si potrà separare dalla cancelleria di Como d'accordo col vescovo, e si consegnerà alla cancelleria di Coira, affinché l'Ordinario di Coira possa prendersi cura degnamente davanti al Signore della amministrazione spirituale di quelle stesse parrocchie.

5.

E in più Sua Santità volle che per le parrocchie testé unite alla diocesi di Coira, fossero preservate e conservate le pensioni, in lingua volgare borse, che si trovano presso il Collegio Gallio, come erano designate e stabilite già prima.

6.

E il Sommo Pontefice decretò che tutte queste cose si dovevano considerare da ognuno così convenute e confermate, come se questo Decreto della Concistoriale fosse stato spedito in forma di Lettera Apostolica sotto piombo o in forma di Breve come d'uso.

7.

Pertanto il R. Signore Giovanni Battista Agnozzi, incaricato di Affari della Santa Sede presso la Confederazione Svizzera, è stato eletto e nominato dal Sommo Pontefice esecutore di questo Decreto, con tutte le facoltà necessarie ed opportune, e con la podestà inoltre di suddelegare un'altra persona ecclesiastica, purché costituita in dignità.

8.

Il Sommo Pontefice ordinò di stampare ciò e che il decreto della circoscrizione, dismembrazione e incorporazione delle parrocchie venisse conservato a perpetuo ricordo e per norma, negli atti di questa Congregazione Concistoriale.

Dato a Roma in questo giorno, 24 novembre, nell'anno della redenzione 1870

Sig. † Rogerio Antici Mattei

Patriarca di Costantinopoli

Segretario della Sacra Congregazione Concistoriale

Noi pertanto esaminato il decreto sopracitato e ponderato ciò che ci è stato ingiunto dal Santo Padre, in umile ossequio al volere di Sua Santità, con la presente nostra lettera consegniamo il Decreto, affinché esso, con tutto ciò che prescrive, e nel modo e forma come prescrive, venga eseguito, cosiché le due precitate parrocchie di Poschiavo e Brusio in forza dell'Autorità Apostolica, d'ora in poi siano separate dalla diocesi di Como e sottratte completamente alla giurisdizione di quell'Ordinario, e parimenti d'ora in poi si debbano considerare unite in perpetuo alla diocesi di Coira e soggette all'autorità di quell'Ordinario. Compiuto ciò, in forza dell'autorità che ci è stata delegata decretiamo che questa nostra lettera esecutiva, di cui inviamo una copia autentica alle due Curie Vescovili ed una alla suprema autorità civile del cantone dei Grigioni, deve essere preletta nello stesso giorno, che deve essere un giorno di festa, in modo solenne e pubblico dai due parroci di Poschiavo e Brusio, nelle rispettive chiese e deve essere spiegata al popolo in lingua italiana in modo confacente alla sua intelligenza. Ordiniamo in forza della precitata Autorità Apostolica ancora che ognuna delle due Curie proceda per mezzo di persone che siano autorizzate alla formale e materiale scambio dell'atto o degli atti, e che tutto quello che è contenuto e comandato nel citato decreto pontificio e in questa nostra lettera esecutoria venga osservato ed adempiuto sia dai preclarissimi Ordinari di Como e di Coira, sia da tutti coloro ai quali si riferisce. Senza alcuna eccezione o opposizione

Dato a Lucerna dal Palazzo della Nunziatura Apostolica, 21 febbraio 1871

G. B. Agnozzi

Incaricato d'Affari d. S. S.

Reichlin cancelliere.

Il carteggio rimesso ai due vescovadi interessati giunse nelle rispettive Curie il 7 marzo (Coira) e l'11 marzo (Como). Subito il vescovo di Coira si mise in relazione con quello di Como, e questi con quello di Coira, tanto che le lettere si incontrarono. Il vescovo di Como scrisse poi anche ai due parroci interessati, Franchina e Zanetti, dichiarando che non aveva più nulla da comandare. Approfittava dell'occasione per ringraziare il clero per il servizio fedele ed utile che sempre aveva prestato e fra le righe lasciava trasparire che la terra di Poschiavo era pur sempre stata terra cara e fedele al vescovado di Sant'Abbondio. Con un decreto si iniziava per la valle una nuova storia ecclesiastica.

Il primo atto di giurisdizione del vescovo di Coira nei riguardi delle due

nuove parrocchie fu la comunicazione ufficiale, in relazione al decreto romano, emanata dal vescovo Florentini in data 16 marzo 1871. In tale occasione il vescovo nominava pure suo vicario foraneo per il nuovo capitolo di Poschiavo che entrava a far parte della diocesi, il prevosto don Carlo Franchina. Annunciava pure la prossima visita pastorale del vescovo ausiliare Gaspare Willi, visita che ebbe luogo in quello stesso anno.

La comunicazione ufficiale nelle due chiese parrocchiali della valle, cioè nella vetusta collegiata di San Vittore in Poschiavo e nella chiesa di San Carlo in Brusio ebbe luogo il 26 marzo 1871.

La grande questione della separazione era durata oltre diciassette anni. Nessuno può far colpa a Poschiavo e Brusio se dapprima si opposero ad una separazione da Como e ad una conseguente unione con Coira. Le due parrocchie si trovavano bene con Como, non vi era motivo di cambiare, pur restando buoni svizzeri, si poteva lasciarsi guidare da un vescovo italiano.

E l'opposizione della valle si accentuò maggiormente quando clero e popolo compresero e videro che si cercava di imporre con la forza, ciò che invece è di libero arbitrio. E ci volle l'intervento di Roma per regolare la questione, come si è visto.

L'unione poi con Coira non fu certo di svantaggio, la storia di quindici lustri lo dimostra. Se questa unione non ci fosse ancora, nelle condizioni attuali, sarebbe da desiderare, ma con altro modo di procedere.

E per chiudere riassumiamo i dati della grande fatica:

- 15 luglio 1853: Petizione di alcuni cittadini poschiavini al Gran Consiglio Grigione, per ottenere la separazione della valle da Como e l'unione con Coira.
- 18 ottobre 1853: Petizione del Governo Grigione al Nunzio Bovieri.
- 7 novembre 1853: Risposta evasiva del Nunzio.
- 14 novembre 1853: Replica Governo.
- 19 febbraio 1854: Opposizione di Como
- 20 aprile 1856: Opposizione di Poschiavo
- 18 maggio 1856: Opposizione di Brusio
- 22 luglio 1859: Decreto federale di abolizione della giurisdizione episcopale straniera in territorio svizzero.
- 4 dicembre 1859: Protesta di Poschiavo diretta al Piccolo Consiglio.
- 5 novembre 1860: Incontro Bovieri-Latour e Jauch.
- 30 novembre 1862: Ratifica Patto Svizzero-Sardo (Beni materiali concernenti Como-Valle di Poschiavo e Ticino)
- 23 ottobre 1869: Patto separazione e risp. unione.
- 6 maggio 1870: Ratifica patto del 23 ottobre 1869 da parte del Cons. Federale.
- 29 agosto 1870: Ratifica patto del 23 ottobre 1869 da parte della Santa Sede.
- 21 febbraio 1871: Decreto d'esecuzione Agnozzi.
- 26 marzo 1871: Comunicazione ufficiale a Poschiavo e Brusio.

Fonti: Archivio Vescovile Coira Mappa 144b, Decreti Consiglio Federale, Raccolta ufficiale leggi Ct. Grigioni, Archivio Federale.